



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 368 del 20 maggio 2016



Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Composizione e nomina del PQA	2
Art. 3 - Incompatibilità delle cariche	2
Art. 4 - Durata del mandato	2
Art. 5 - Funzioni del Presidente.....	3
Art. 6 - Compiti del PQA	3
Art. 7 - Accesso alle informazioni	3
Art. 8 - Disposizioni generali e transitorie	3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni del Presidio della Qualità di Ateneo ("PQA"), in coerenza con la normativa nazionale e interna, e in particolare con l'"Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano" (AVA) approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013.
2. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQA gode di piena autonomia operativa.

Art. 2 - Composizione e nomina del PQA

1. Il PQA è composto da:
 - a) il Presidente, scelto dal Rettore tra i professori ordinari dell'Ateneo con competenze in ambito di valutazione, accreditamento e qualità e nominato con suo decreto, previo parere del Senato Accademico;
 - b) almeno tre docenti di ruolo dell'Ateneo rappresentativi delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, nominati con delibera del Senato Accademico;
 - c) almeno un dirigente dell'Ateneo e almeno due dipendenti individuati preferibilmente fra il personale afferente alla funzione Assicurazione Qualità della Didattica e della Ricerca dell'Ateneo, nominati con delibera del Senato Accademico;
 - d) almeno uno studente, su proposta del Consiglio degli Studenti di Ateneo.
2. Il PQA può altresì richiedere la collaborazione di altri soggetti e strutture interni e di soggetti esterni all'Ateneo con competenze funzionali a specifiche attività e progetti attivati dal Presidio stesso.

Art. 3 - Incompatibilità delle cariche

1. Non possono far parte del PQA:
 - a) i Direttori delle strutture accademiche previste dallo Statuto;
 - b) i componenti degli organi centrali dell'Ateneo come definiti dall'art. 3 del vigente Statuto, con esclusione del Consiglio degli Studenti;
 - c) i Responsabili dei Corsi di studio;
 - d) i componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
2. Per quanto non indicato al comma precedente si fa riferimento alle norme generali in tema di incompatibilità delle cariche e a quanto già previsto in materia dal vigente Statuto.

Art. 4 - Durata del mandato

1. Il mandato del Presidente e dei membri di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 2 coincide con la durata del mandato del Rettore che li ha nominati. Il Presidente e i suddetti membri decadono a far tempo dalla data di nomina del PQA da parte del nuovo Rettore.
2. La componente studentesca di cui alla lettera d) dell'art. 2 resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio degli Studenti in carica all'inizio del mandato del PQA.
3. Tutti i componenti che cessano prima della conclusione del mandato del PQA sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.
4. Il Rettore può decretare la decadenza dei componenti del PQA che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive o qualora intervengano situazioni di incompatibilità secondo la normativa vigente e quanto stabilito all'art. 3.



Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Art. 5 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il PQA e promuove e coordina le attività del PQA, assicurando il rispetto della normativa nazionale e interna all'Ateneo.
2. Il Presidente risponde del suo operato direttamente al Rettore, interagisce con gli organi di governo dell'Ateneo, il MIUR, l'ANVUR, le Commissioni di Valutazione dell'ANVUR (CEV) e con gli organismi pubblici e privati coinvolti nel sistema di AQ.
3. Il Presidente può nominare un vice-Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 6 - Compiti del PQA

1. Fermi restando i compiti attribuiti dalla vigente normativa nazionale e interna, il PQA predispone un programma annuale di attività e redige una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno che viene inviata al Rettore, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione ed è pubblicata sul sito dell'Ateneo, sulle pagine del PQA.
2. Per assicurare l'adempimento dei propri compiti il PQA si riunisce con cadenza almeno bimestrale.

Art. 7 - Accesso alle informazioni

1. Al fine di consentire al PQA la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, l'Ateneo garantisce al Presidente del PQA il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie.

Art. 8 - Disposizioni generali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e agli articoli 29 e seguenti del vigente Regolamento generale di Ateneo.
2. Il primo mandato si considera iniziato dalla data di insediamento del PQA nella composizione in carica all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni del PQA in attesa di una regolamentazione più organica.